



COMUNE DI MONTALCINO

P.zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI) tel. 0577 / 804466 - fax 0577 / 849343

Comune di Montalcino **Disciplinare tecnico per realizzazioni di manufatti sulle strade Comunali**

Art. 1 **Esecuzione dei lavori e manutenzione**

Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato dell'Ufficio Tecnico avrà sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento di esecuzione del Codice stradale.

Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del personale dell'ufficio tecnico comunale, verificare che vi provveda correttamente.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.

Il personale incaricato dell'Ufficio tecnico può, in qualsiasi momento, prescrivere al concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.

In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e rimosse nei termini e con le modalità prevista dall'art. 68 del D.P.R. 43/88, o trattenendo la cauzione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art 2 **Deposito cauzionale**

Per le autorizzazioni o concessioni, a insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione Comunale, si richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione,

Per gli Enti pubblici, nonché per Telecom, Enel, consorzi ed altri enti o Ditte erogatori di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno.

Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 18 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal personale tecnico comunale con apposito verbale di constatazione.

Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o concessione, il Comune assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio incamerando la cauzione depositata anticipatamente.



Art. 3

Diramazioni ed accessi

Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, e ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice della strada.

L'Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Il fondo stradale dell'imbocco dovrà essere realizzato con lo stesso materiale della strada ad oneri e spese del concessionario.

Per lo smaltimento delle acque piovane negli accessi a livello dovrà essere costruita una zanella a doppio petto di cm.120 in calcestruzzo di cemento classe 300, esterna alla banchina stradale e sottostante tombino tubolare, di adeguato diametro, nel caso in cui l'accesso interrompa lo scolo delle acque nella fossetta stradale. Negli accessi in salita dovrà essere, inoltre, realizzata una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, di adeguate dimensioni, posta ad una distanza di m.2 dal limite della carreggiata per la raccolta e lo scarico nei fossetti laterali delle acque provenienti dall'accesso stesso.

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprirsi solo verso l'interno e dovrà essere arretrato almeno ad una distanza di ml. 5,00 dalla carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata stradale. La distanza dovrà essere congruamente aumentata nel caso di accessi utilizzati anche saltuariamente da mezzi pesanti. E' prescritta la costruzione di raccordi circolari "stondature" tra i margini della carreggiata dell'accesso e il margine della carreggiata stradale

Per gli accessi a diramazioni stradali potrà essere prescritta, a seconda della loro importanza ed ubicazione, la realizzazione di una intersezione canalizzata secondo gli schemi e la disposizione della segnaletica verticale ed orizzontale indicati dall'Ufficio Tecnico.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili su presentazione di apposita richiesta. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

Art. 4

Attraversamenti e percorrenze stradali in genere

Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà del Comune;

- b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale di proprietà del Comune;
- c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e della percorrenza medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione, possono fare istanza enti, società, concessionarie di servizi, privati cittadini o altro soggetto interessato.

Art. 5

Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo

. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.

Gli attraversamenti trasversali della sede stradale dovranno essere realizzati, di preferenza, perpendicolarmente al suo asse.

Le condutture in percorrenza dovranno essere poste prioritariamente in corrispondenza delle cunette stradali e, solo quando condizioni speciali lo rendono necessario, in corrispondenza della banchina.

La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle percorrenze in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore di norma a metri 1.

In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta.

Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a metri 100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente.

Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa.

Sia nelle percorrenze longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo.

Il manto stradale dovrà comunque essere ripristinato nello stato e con il materiale preesistente o secondo prescrizioni dell'ufficio Tecnico Comunale.

Per le percorrenze che interessano il piano viabile bitumato, la ripresa con conglomerato bituminoso a caldo del tipo tappeto d'usura dovrà avvenire per l'intera larghezza della carreggiata stradale.

Qualora l'inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva il ripristino del manto bituminoso dovrà essere esteso fino alla fine della curva stessa.

Le opere possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.

Art. 6

Attraversamenti e percorrenze delle strade con strutture sopraelevate

Le opere possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.

Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza che non dovrà essere inferiore a ml 1,5. Ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l'asse della strada. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco

di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto. L'altezza minima complessiva deve essere comunque di ml 6.

Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.

Art. 7 **Muri di sostegno**

Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) - I muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e senza avere sporgenza;**
- b) - la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre e degli eventuali sovraccarichi;
- c) - dovranno essere muniti di retrostante drenaggio;
- d) - non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;
- e) - oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti;
- f) - la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;
- g) - le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro.

La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dai calcoli statici ai fini della stabilità .

Art. 8 **Occupazione di scarpata**

Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc..

Il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.

Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.

I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.

I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada.

Art. 9

Scarico di acque nei fossi laterali stradali

E' assolutamente vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.

Allo sbocco dello scarico della fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.

In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, ecc..

Art. 10
Occupazioni temporanee. Ponteggi

Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l'occupazione della sede stradale.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la durata dell'occupazione non dovrà eccedere il termine determinato nell'autorizzazione, a partire dalla data di inizio lavori, decorso il quale l'autorizzazione si intenderà decaduta e dovrà essere rinnovata;
- b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;
- c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
- d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
- e) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.
- f) Si dovrà porre in essere ogni precauzione al fine che materiale di qualsiasi tipo o acqua usata per lavaggi di attrezzi finisca nelle caditoie o in condotte fognarie.

Art. 11
Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione. Qualora l'utente non ottemperi nel termine di 6 mesi dalla scadenza della concessione o dalla sua revoca, Il Comune assegnerà un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale provvederà d'ufficio addebitando le relative spese al concessionario.

Art. 12
Atti vietati

Su tutte le strade Comunali e loro pertinenze, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;

- j) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore ad 1 metro dal confine stradale;
- k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni;

Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti lettere a), b), g), j), e), k) è soggetto alla sanzione amministrativa e alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi di cui all'art. 15 del Codice della Strada.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa del "Codice della Strada", D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, al "Regolamento di esecuzione" di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni, al D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

I titolari delle concessioni e/o autorizzazioni dovranno adeguarsi alle eventuali modifiche e integrazioni del presente regolamento.